

Numero  
1701

sl

0

Bellinzona  
10 aprile 2024

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'interno DFI  
Signora Consigliera federale  
Elisabeth Baume-Schneider  
3003 Berna

Trasmissione (in formato word e pdf) a:  
[sekretariat.abel@bsv.admin.ch](mailto:sekretariat.abel@bsv.admin.ch)

### Procedura di consultazione

### Armonizzazione delle prestazioni nell'ordinamento delle IPG

Gentile Signora Consigliera federale,  
Gentili signore e signori,

vi ringraziamo per l'opportunità concessaci di inoltrare le nostre osservazioni nell'ambito della procedura di consultazione indetta il 22 dicembre 2023 anche in lingua italiana. Le modifiche della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) inerenti all'auspicata armonizzazione delle prestazioni sono state esaminate in collaborazione con i servizi interessati e ci hanno permesso di formulare le seguenti considerazioni.

Osserviamo a tal proposito che l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno entrato in vigore il 1. gennaio 1953 ha registrato dei notevoli cambiamenti dal momento della sua concezione nel contesto della Seconda Guerra mondiale. Previsto inizialmente per le persone prestanti servizio, soltanto a distanza di anni il campo d'applicazione dell'ordinamento si è esteso alle indennità in caso di maternità, di paternità, in caso di assistenza per i genitori di un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio e in caso di adozione.

In quest'ottica, il progetto posto in consultazione tende a meglio armonizzare le diverse prestazioni al fine di garantire la parità di trattamento ed adeguare il sistema delle indennità di perdita di guadagno all'evoluzione della società. In effetti, le prestazioni accessorie quali l'assegno per l'azienda o per le spese di custodia vengono erogate unicamente alle persone prestanti servizio e non alle madri, ai padri o alle mogli delle madri, ai genitori assistenti e a quelli adottivi. Alla luce del principio della parità di trattamento, queste differenze non trovano più alcuna giustificazione. L'assegno per i figli, per contro, verrà soppresso poiché gli assegni familiari svolgono tutt'oggi la funzione allora attribuitagli all'epoca della sua introduzione.

RG n. 1701 del 10 aprile 2024

L'introduzione del prolungamento del versamento dell'indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera della madre come dell'indennità di assistenza in caso di degenza del figlio rispondono ad una vera necessità dei genitori di accompagnare il figlio con gravi problemi di salute o che è ricoverato in ospedale e di trattare parimenti la degenza ospedaliera sia del neonato che della madre.

Ritenuto quanto precede, il Consiglio di Stato accoglie favorevolmente le proposte contenute nel progetto di revisione posto in consultazione che vanno ad armonizzare le prestazioni nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno e ad adeguare le condizioni di diritto alle nuove realtà sociali.

L'Istituto delle assicurazioni sociali per il tramite del Servizio indennità (091 821 93 08, servizio.indennità@ias.ti.ch) rimane a disposizione, all'occorrenza, per eventuali domande o richieste relative alla presente procedura di consultazione.

Vogliate gradire, signora Consigliera federale, gentili signore e signori, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Raffaele De Rosa

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Istituto delle assicurazioni sociali (ias@ias.ti.ch, sergio.montorfani@ias.ti.ch; servizio.indennita@ias.ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet